

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1973

che modifica la decisione del 23 maggio 1973 che autorizza gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione materiali di riproduzione di alcune specie forestali soggetti ad esigenze ridotte

(73/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di riproduzione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto ⁽²⁾, allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le domande presentate dai nove Stati membri,

considerando che la produzione dei materiali di riproduzione delle specie di cui all'allegato è attualmente deficitaria in tutti gli Stati membri e non permette dunque di sopperire all'approvvigionamento in materiali di riproduzione delle specie di cui si tratta;

considerando che anche i paesi terzi non possono fornire in quantità sufficiente materiali di riproduzione di queste specie che presentino le stesse garanzie dei materiali di riproduzione prodotti nella Comunità e conformi alle norme della direttiva succitata;

considerando che per questo motivo gli Stati membri sono già stati autorizzati dalla decisione della Commissione del 23 maggio 1973 ⁽⁴⁾ ad ammettere alla commercializzazione materiali di riproduzione di alcune specie forestali soggetti ad esigenze ridotte;

considerando che la Repubblica federale di Germania non ha potuto comunicare a tempo i suoi fabbisogni per alcune specie;

considerando di conseguenza che è necessario di aggiungere alla decisione del 23 maggio 1973 le quantità di materiali di riproduzione comunicate dalla Repubblica federale;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'allegato della decisione della Commissione del 23 maggio 1973 che autorizza gli Stati membri ad ammettere alla commercializzazione materiali di riproduzione di alcune specie forestali soggette ad esigenze ridotte sono aggiunte nella rubrica « R.f. di Germania »:

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1973, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1973, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 28. 6. 1973, pag. 22.

	kg	Provenienza	Raccolta dal/al
Larix decidua Mill.	500	Austria Polonia Cecoslovacchia	1. 7. 1972 — 30. 6. 1973
Picea abies Karst.	1 500	Polonia Romania Cecoslovacchia	1. 7. 1972 — 30. 6. 1973
Pinus nigra Arn.	500	Iugoslavia Austria (var. austriaca)	1. 7. 1972 — 30. 6. 1973
Pinus silvestris L.	2 000	Polonia	1. 7. 1972 — 30. 6. 1973

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1973.

Per la Commissione

il Presidente

François-Xavier ORTOLI